

**NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI**

Il 27 aprile p.v. entreranno in vigore le nuove regole sulle controversie negli appalti pubblici previste dal D. Lgs. 53 del 20 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 aprile 2010.

Il Decreto dà attuazione in Italia alla direttiva 2007/66/CE.

Tra le numerose novità previste si segnalano, per importanza, le seguenti:

- i provvedimenti relativi alle procedure di affidamento degli appalti pubblici vanno impugnati avanti il Tribunale amministrativo regionale competente entro **trenta giorni** (precedentemente si applicava il termine ordinario di sessanta giorni);
- sono incrementati gli obblighi di comunicazione della stazione appaltante si prevede l'adozione di nuovi mezzi di trasmissione, compresa l'email.
- la pubblica Amministrazione appaltante non può stipulare il contratto con l'aggiudicatario nei **35 giorni** che seguono la comunicazione di aggiudicazione o anche successivamente se è pendente un ricorso con contestuale richiesta di sospensione cautelare dell'aggiudicazione;
- i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale **informano** le stazioni appaltanti della presunta violazione e **della intenzione di proporre un ricorso** mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione

dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio. La stazione appaltante, entro 15 giorni, comunica le proprie determinazioni stabilendo se intervenire o meno in sede di autotutela. L'inerzia equivale a diniego. L'omissione dell'informativa e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili dal Giudice nel successivo giudizio, ai fini dell'eventuale condanna alle spese;

- sono previste **accelerazioni** nel calendario di tutta la fase giudiziaria;

- il Giudice amministrativo ha **giurisdizione esclusiva in ordine alla privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato**. Il Giudice amministrativo può anche infliggere alle stazioni appaltanti, in luogo della privazione degli effetti del contratto, delle sanzioni alternative (pecuniarie o di riduzione della durata del contratto);

-per le controversie riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici sono incentivate **forme di risoluzione** (mediazione e arbitrato) **alternative** a quella giudiziaria.

RUCELLAI & RAFFAELLI

Enrico Adriano Raffaelli
Stefano Cassamagnaghi